

(N. 1400)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 29 febbraio 1956 (V. Stampato N. 1935).*

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 6 MARZO 1956

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Nell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1939, n. 216, concernente modifiche all'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, i commi quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:

« Il numero globale dei capi di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe e dei secondi capi viene stabilito annualmente con lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa entro il limite massimo del venti per cento della forza bilanciata.

Il totale dei sergenti volontari a premio non può essere superiore a duemila.

Il totale dei militari di leva autorizzati a contrarre al termine della ferma di leva, o successivamente, vincoli annuali di servizio non può essere superiore a millecinquecento ».

#### Art. 2.

Al prevedibile maggior onere di 302.416.000 di lire che deriverà dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1955-56, sarà fatto fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.